informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 180 – 15 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

CONFERMATO IL CODICE TRIBUTO PER IL "BONUS CANONI LOCAZIONE" 2021

RIFERIMENTI

- **Art. 28, DL n. 34/2020**
- **Art. 4, DL n. 73/2021**
- **FAQ Agenzia Entrate**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di una FAQ, ha precisato che il "bonus canoni di locazione", esteso a specifici mesi del 2021 dal c.d. "Decreto Sostegni-bis", è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 riportando il codice tributo "6920" già istituito con riguardo all'agevolazione spettante in base alle precedenti disposizioni normative.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" è stata estesa, anche per specifici mesi del 2021, la spettanza del c.d. "bonus canoni locazione" introdotto dall'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l'esercizio dell'attività.

Si rammenta che l'agevolazione spetta nella misura del:

- **60% del canone mensile** di locazione / leasing / concessione di **immobili ad uso non abitativo;**
- **30% del canone** in caso di contratto di **servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda**. Come stabilito dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", per le **strutture turistico-ricettive il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato in misura pari al 50%**. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti.

Il bonus, previsto dal citato art. 28 inizialmente per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo / aprile / maggio (aprile / maggio / giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) è stato oggetto di ripetute riproposizioni nell'ambito dei vari Decreti emanati nel 2020. Infatti, lo stesso:

- è stato esteso al mese di giugno (luglio per le imprese turistico-ricettive con attività solo stagionale) dall'art. 77 del citato DL n. 104/2020. Limitatamente alle imprese turistico-ricettive tale Decreto ha previsto la spettanza del credito d'imposta fino al 31.12.2020; l'art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha differito il beneficio al 30.4.2021, con estensione anche alle agenzie viaggi / tour operator;
- è stato riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, limitatamente ai soggetti esercenti specifiche attività, ad opera dell'art. 8, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" nonché per specifici soggetti delle c.d. "zone rosse" ad opera del DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis" le cui previsioni sono state trasfuse, in sede di conversione, nell'art. 8-bis del citato DL n. 137/2020.

Per poter beneficiare del credito d'imposta in esame i locatari esercenti attività economica devono aver subìto una **riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**. Tale requisito non è richiesto ai soggetti:

- che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- con domicilio fiscale / sede operativa nei **Comuni colpiti da un evento calamitoso** (ad esempio, sisma, alluvione, ecc.) il cui stato di emergenza era ancora in atto al 31.1.2020.

Recentemente l'art. 4 del DL n. 73/2021:

- ha riconosciuto il bonus anche per i canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi

  da gennaio 2021 a maggio 2021

  a favore dei seguenti soggetti:

  – esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**, con **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 15 milioni** (in precedenza € 5 milioni);

  – enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

  Ai locatari esercenti attività economica, il credito è riconosciuto a condizione che l'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi **del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

  NB Per i soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.1.2019** il contributo spetta **anche in assenza dei predetti requisiti**. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile;

- ha modificato l'ultimo periodo del comma 5 del citato art. 28 **differendo** dal 30.4.2021 **al 31.7.2021** la spettanza del credito d'imposta in esame a **favore delle imprese turistico-ricettive / agenzie viaggi / tour operator**.

Per le nuove misure agevolative rilevano le condizioni ed i limiti previsti della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

UTILIZZO DEL "BONUS CANONI LOCAZIONE" 2021

Il beneficio in esame spettante per il 2021 è utilizzabile:

- nel **mod. REDDITI 2022**, relativo al 2021, indicando i relativi dati nel quadro RU. L'eventuale residuo **potrà essere riportato** nei periodi d'imposta successivi e **non potrà essere chiesto a rimborso**;
- in compensazione **nel mod. F24**, **successivamente al pagamento dei canoni**.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate, in una recente FAQ, ha specificato quanto segue.

L'art. 4, DL n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis") ha esteso il periodo di applicabilità del credito d'imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28, DL n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"). Quale codice tributo deve essere indicato nel mod. F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta da parte del beneficiario?
Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28, DL n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, **il beneficiario deve indicare nel mod. F24 il codice tributo 6920**, istituito con la Risoluzione 6.6.2020, n. 32/E. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato DL n. 73/2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo art. 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche.

Di conseguenza anche per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ex DL n. 73/2021, nel mod. F24 va riportato il codice tributo "***6920***".

Quale "*anno di riferimento*", come specificato dall'Agenzia nella citata Risoluzione n. 32/E, va indicato **l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta** (2021).

Si rammenta che non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall'art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Esempio

La Rossi & Neri sas ha corrisposto, per i mesi da gennaio a maggio 2021, i canoni di locazione pari a € 900 mensili per l'immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività.

Il "bonus canoni di locazione" spettante risulta pari a € 2.700 (900 x 5 mesi x 60%).

Ipotizzando l'utilizzo del credito d'imposta, in data 16.7.2021, in compensazione dell'IVA del mese di giugno (pari a € 5.250), il mod. F24 va così compilato.

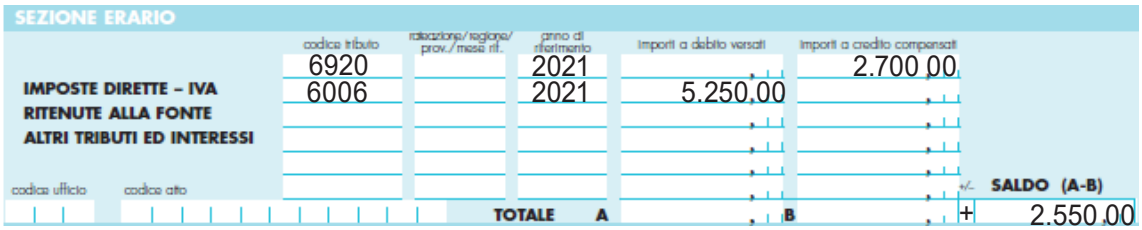

SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	6920		2021		2.700,00
RITENUTE ALLA FONTE	6006		2021	5.250,00	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio / codice atto					
TOTALE				A	B

SALDO (A-B) + 2.550,00

Si rammenta infine che il credito d'imposta:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it